



CORTE
DEI CONTI
EUROPEA

**COMUNICAZIONE RIGUARDANTE LA PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI
RELATIVE ALLE ATTIVITÀ PROFESSIONALI DEI FUNZIONARI DI INQUADRAMENTO
SUPERIORE
DOPO LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
(articolo 16, terzo e quarto comma, dello statuto dei funzionari)**

-Relazione annuale relativa al 2024

1. Quadro normativo

In base al disposto dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari, dopo la cessazione dal servizio i funzionari sono tenuti a osservare i doveri di integrità e discrezione nell'accettare determinate nomine o determinati vantaggi. Gli ex funzionari che intendano esercitare un'attività professionale nei due anni successivi alla cessazione dal servizio sono tenuti a darne comunicazione all'istituzione presso cui hanno prestato servizio, affinché questa possa decidere se vietare l'esercizio di tale attività o autorizzarlo (ove opportuno, con alcune restrizioni).

Come disposto dall'articolo 16, terzo comma, dello Statuto, l'autorità che ha il potere di nomina vieta, in linea di principio, agli ex funzionari di inquadramento superiore di svolgere, nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio, attività di lobbying o di consulenza presso il personale della loro ex istituzione di appartenenza, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio.

Il quarto comma del medesimo articolo dello Statuto dispone che ciascuna istituzione, a norma del regolamento (UE) 2018/1725¹ del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblici ogni anno informazioni sull'applicazione del terzo comma, compreso un elenco dei casi esaminati.

Qui di seguito, la Corte dei conti europea spiega i criteri che applica per dare attuazione al suddetto obbligo ed espone la propria analisi. Nella presente comunicazione, la Corte riassume le decisioni adottate a tale riguardo.

Base giuridica di tale informativa della Corte è il quarto comma dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2018/1725.

¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001.

2. Criteri applicati per dare attuazione all'articolo 16, terzo comma, dello Statuto dei funzionari

Definizione di "funzionari di inquadramento superiore"

Conformemente all'articolo 16, terzo comma, dello Statuto dei funzionari tale definizione include le seguenti categorie di personale:

- il Segretario generale;
- i direttori;
- i consiglieri speciali.

Periodo di riferimento

Il terzo comma dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari fa riferimento alle attività esterne esercitate dagli ex funzionari di inquadramento superiore "nei 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio".

Pertanto è questo il periodo da prendere in esame ai fini dell'informativa di cui al quarto comma dell'articolo 16.

Attività professionali considerate

L'articolo 16, terzo comma, dello Statuto dei funzionari si riferisce alle attività di lobbying o di consulenza esercitate presso il personale dell'ex istituzione di appartenenza degli ex funzionari di inquadramento superiore, per conto della propria azienda, dei propri clienti o dei propri datori di lavoro, su questioni delle quali erano responsabili nel corso degli ultimi tre anni di servizio. Tali attività sono, in linea di principio, vietate dall'autorità che ha il potere di nomina durante i primi 12 mesi successivi alla cessazione dal servizio.

La Corte non soltanto analizza gli incarichi che comportano essenzialmente attività di lobbying o di consulenza, ma, nel contesto del terzo comma dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari, considera anche le attività professionali che non contemplano attività di lobbying o consulenza al momento della presentazione della dichiarazione, ma che potrebbero in teoria comportarle in futuro.

Le informazioni qui di seguito riportate non riguardano le dichiarazioni ricevute in relazione ad attività che, per loro natura, non comportano attività di lobbying o di consulenza.

La Corte pubblica sul proprio sito Internet (pagina [Trasparenza – Deontologia](#)) informazioni concernenti l'applicazione dell'articolo 16, terzo comma, dello Statuto dei funzionari, includendo un elenco delle attività professionali esaminate dall'autorità che ha il potere di nomina e i nomi degli ex funzionari di inquadramento superiore interessati.

Una relazione annuale sull'attuazione del terzo comma dell'articolo 16 dello Statuto dei funzionari è pubblicata in relazione alle attività professionali autorizzate nel corso dell'anno in causa.

Processo decisionale ai sensi dell'articolo 16, terzo comma

Le dichiarazioni degli ex funzionari di inquadramento superiore sulle attività professionali svolte successivamente alla cessazione dal servizio presso la Corte dei conti europea sono trattate alla stregua di qualsiasi altra dichiarazione su attività professionali di ex membri del personale.

La direzione Risorse umane, finanze e servizi generali riceve la dichiarazione. Ove vi sia un eventuale collegamento diretto o indiretto tra l'attività dichiarata e le funzioni espletate dall'ex funzionario di inquadramento superiore nel corso degli ultimi tre anni presso la Corte, o tra tale attività e il lavoro del suo precedente servizio o quello della Corte, la direzione richiede il parere del servizio o dei servizi in cui l'ex funzionario ha prestato la propria attività nonché il parere del servizio giuridico della Corte. Ove necessario, viene consultata anche la commissione paritetica. Sulla base di questi diversi pareri, l'autorità che ha il potere di nomina adotta una decisione finale.

Numero di attività prese in considerazione

Considerando che ciascuna notifica (e quindi ciascuna decisione) può fare riferimento a più attività, le informazioni qui di seguito riportate sono suddivise in base all'attività esaminata, in modo da fornire un quadro esauriente.

3. Casi specifici

La presente comunicazione riguarda le attività dichiarate dagli ex funzionari di inquadramento superiore e successivamente da questi effettivamente prestate.

Nel 2024 nessun funzionario di inquadramento superiore ha lasciato la Corte.